



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

UFFICIO II

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO

VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPCZ n. 4349 del 26.06.2021 di depennamento degli aspiranti diplomati magistrali ante 2001/2002 inclusi con riserva, per effetto di precedenti provvedimenti cautelari favorevoli ai ricorrenti, nelle Graduatorie Ad Esaurimento (G.A.E.) del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Catanzaro in ragione di sentenze definitive favorevoli all'amministrazione;

VISTI i reclami pervenuti dagli aspiranti Gliozzo Marilena e Galiano Luana nonché l'atto di significazione e diffida presentato dall'O.S. ANIEF nell'interesse dei ricorrenti Folino Laura, Fusto Teresa, Gliozzo Marilena e Galiano Luana per mezzo dei quali hanno segnalato l'ordinanza n. 6727/2018 con la quale il TAR Lazio ha disposto la correzione della Sentenza n. 5324/2018 - Reg. Prov. Coll. n. 8558/2014 - Reg. Ric. con cancellazione delle motivazioni e del conseguente dispositivo con cui era stato respinto il ricorso oggetto della Sentenza, con contestuale correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 3053/17 resa nell'ambito del medesimo procedimento, ordinando di inserire tra i ricorrenti anche *Feola Alessandra e Gagliardi Lanfranco*;

CONSIDERATA pertanto, la reviviscenza dell'ordinanza n. 3053/17, corretta con l'ordinanza n. 6727/2018 del TAR Lazio, resa nell'ambito del procedimento n. 8558/2014 - Reg. Ric.;

TENUTO CONTO che l'ordinanza cautelare n. 3053/17 stabiliva che *“considerato, alla luce dell'intera vicenda processuale che ha riguardato i ricorrenti, che appare opportuno, nelle more della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di stato sulla questione sottesa, accogliere la domanda cautelare nei soli limiti della inclusione degli stessi nelle graduatorie, potendosi compensare le spese della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione”*;

VISTO che con Sentenza n. 11/2017 poi ribadita con le Sentenze n. 4 e 5 del 2019 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto *“Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

RITENUTO che l'intervenuto enunciato dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto venir meno la misura cautelare di inclusione nelle G.A.E. disposta, con ordinanza n. 3053/2017, *nelle more della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla questione sottesa* e non come sovente accade *“nelle more del giudizio di merito dinanzi al TAR del Lazio Roma”*;

CONSIDERATO ancora che sul sito web di giustizia amministrativa ricorsi Tar Roma, il Ricorso n. 8558/2014 appare da un lato ancora pendente con deposito di numerose dichiarazioni di rinuncia al ricorso di primo grado mentre dall'altro emerge la cancellazione dal ruolo decisa all'udienza pubblica del 25/09/2018;

VISTA la richiesta avanzata da quest'Ufficio con prot. AOOUSPCZ n. 4362 del 29.06.2021 all'Avvocatura dello Stato relativa allo 1) stato del procedimento n. 8558/2014 - Reg. Ric., 2) se i ricorrenti interessati hanno depositato eventuale dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado; 3) se in forza del principio di diritto enunciato e ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,

l'ordinanza cautelare n. 3053/2017 ha esaurito i propri effetti essendo stata disposta nelle more della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2018;

RITENUTO necessario ripristinare, per ragioni di opportunità, la posizione giuridica dei ricorrenti FOLINO LAURA 03/04/1974 (CZ), FUSTO TERESA 11/03/1981 (VV), GALIANO LUANA 17/01/1983 (KR), GLIOZZO MARILENA 17/10/1981 (CT) inclusi con riserva nelle GAE scuola infanzia e primaria della provincia di Catanzaro in attesa del riscontro da parte dell'Avvocatura dello Stato circa l'esito del procedimento in questione, la posizione di ciascun ricorrente e l'eventuale perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare n. 3053/2017;

DISPONE

nei limiti di quanto in premessa, l'annullamento in autotutela del proprio decreto prot. AOOUSPCZ n. 4349 del 26.06.2021 limitatamente alle posizioni n. 15, FOLINO LAURA 03/04/1974 (CZ), n. 16 FUSTO TERESA 11/03/1981 (VV), n. 17 GALIANO LUANA 17/01/1983 (KR) e n. 20 GLIOZZO MARILENA 17/10/1981 (CT) e il ripristino dello stato giuridico precedente all'annullato decreto, fatto salvo l'esito del procedimento in questione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di quest'Ufficio sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di Legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE

Luciano Greco

Ai DS delle istituzioni scolastiche di Catanzaro e provincia
Alla DG USR Calabria
Alle OO.SS. comparto scuola
All'O.S. ANIEF (PEC: legali@pec.anief.net)
All'albo del sito web

Il responsabile del procedimento: STEFANO TRONI
Il coordinatore responsabile dell'istruttoria: MARIA MONTESANTI

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it C.F.: 80001920794
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro